

# Noi Commercianti

## Informazioni & scadenze

www.ascombassano.it • info@ascom.bassano.vi.it



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA  
PROVINCIA DI VICENZA  
**MANDAMENTO**  
DI BASSANO DEL GRAPPA

**NUMERO 05 - Giugno 2016**

## AGENTI DI COMMERCIO

### ULTIMI AGGIORNAMENTI

#### ENASARCO: CONTRIBUTO MATERNITÀ 2016

Anche per l'anno 2016 la fondazione Enasarco riconoscerà il contributo di maternità.

La fondazione interverrà nei confronti dell'agente donna riconoscendo, per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2016, un assegno di:

- Euro 1.500 per il primo figlio;
- Euro 1.250 per il secondo figlio;
- Euro 1.000 per il terzo figlio o successivo.

Per i parti plurimi avvenuti nell'anno 2016, saranno erogati € 1.000 per ogni nato.

Si evidenzia che, in caso di nascite avvenute nell'anno 2015, le iscritte potranno richiedere il contributo attenendosi alle norme determinate dal Programma delle prestazioni integrative per l'anno 2015 e potranno inviare le richieste anche nel 2016, purché entro un anno esatto dalla data di nascita del bambino.

Riassumiamo di seguito i requisiti per ottenere il contributo:

- essere un agente in attività, alla data dell'evento, con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre 2015 presenti un saldo attivo non inferiore a 3.063 Euro e una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2013, 2014, 2015 consecutivi (12 trimestri);
- essere titolare di una pensione diretta Enasarco.

Per qualsiasi ulteriore delucidazione ed eventuale assistenza nella presentazione della pratica, rimangono a disposizione gli uffici associativi.

Ad ogni modo si evidenzia che il diritto alla prestazione decade qualora la stessa non venga richiesta entro un anno dall'evento. Le domande inviate dopo tale data o prive della documentazione richiesta non saranno valutate.

#### GIURISPRUDENZA: VENDITA DI PRODOTTI CONCORRENTI E GIUSTA CAUSA DI RISOLUZIONE RAPPORTO

Con Sentenza 4 marzo 2016, n. 4299 la Corte di Cassazione Civile, Sez. II, precisa, in tema di contratto di agenzia, che la promozione da parte dell'agente di affari per conto di imprese concorrenti e nel stesso ambito contrattuale per il quale gli è conferito mandato, è giusta causa di risoluzione del rapporto.

In tali casi è dunque legittima la risoluzione del mandato da parte della ditta mandante, così come la clausola risolutiva espressa apposta nel mandato stesso.

#### GIURISPRUDENZA: INDENNITÀ DI FINE MANDATO

La quantificazione dell'indennità di fine rapporto (per contratti di agenzia assoggettati alla disciplina dell'Accordo Economico del 1992, che non prevedeva espressamente l'indennità meritocratica) va calcolata con un confronto rispetto all'art.1751 c.c. e al criterio di equità nello stesso contenuto.

Secondo la Suprema Corte, risulterà dunque fondamentale fare una valutazione sui nuovi clienti procurati dall'agente al preponente o sullo sviluppo degli affari con i clienti esistenti, valutando altresì se il preponente medesimo riceve ancora vantaggi dagli affari con tali clienti dopo la cessazione del rapporto.

Periodico mensile d'informazione a cura della Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa. Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% NE/VI. In caso di mancato recapito restituire al mittente.

Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa, Largo Parolini, 52 - 36061 Bassano del Grappa Centralino Segreteria Tel.: 0424.523.108 - Fax Segreteria: 0424.522.213 - Fax Direzione: 0424.521.367 - Fax Ufficio Paghe: 0424.521.946 Autorizzazione Tribunale di Bassano n.318/83 Stampa Grafiche Fantinato s.r.l. Romano d'Ezzelino (VI) Tel. 0424.514.491. • Dirett. Responsabile: Antonio Balestra Redazione: Riccardo Celleggin, Franco Lago, Claudio Bernardi, Mauro Gamba, Fiorenzo Fantinato, Simone Mattesco.

## EQUITALIA NOTIFICHE A MEZZO PEC

Ricordiamo agli associati che a partire dallo scorso 1° giugno, per le imprese individuali, le società ed anche per i liberi professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica di eventuali atti di riscossione (cartelle di pagamento) avviene attraverso il sistema della Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo indicato al Registro delle Imprese.

Solo in caso di mancato recapito per indirizzo non valido o inattivo ovvero per casella satura, l'atto sarà successivamente inviato telematicamente alla Camera di Commercio competente e sarà quindi reperibile on-line in una sezione dedicata del sito internet. Gli interessati saranno informati del deposito "telematico" della cartella tramite una lettera raccomandata.

Con il sistematico utilizzo da parte della pubblica amministrazione della modalità di notifica degli atti e delle comunicazioni a mezzo PEC, è indispensabile che aziende e professionisti prendano l'abitudine di consultare periodicamente la propria casella. In proposito ricordiamo che CONFCOMMERCIO dispone di una vantaggiosa convenzione con "Legalmail", avanzato sistema di posta elettronica certificata che dispone dell'avviso di ricezione tramite messaggio SMS.

Per maggiori informazioni e per il disbrigo di tutte le necessarie formalità per comunicare o modificare il proprio indirizzo al Registro Imprese è sempre a disposizione il nostro ufficio pratiche amministrative (Sig.ra Camilla Sartori - camillasartori@ascom.bassano.vi.it).

## BED & BREAKFAST ULTIME NOVITÀ

### ENTRO IL 21 LUGLIO LE COMUNICAZIONI DEL PERIODO DI APERTURA

Con l'art.6, comma 4, della Legge di Stabilità Regionale sono state apportate alcune significative modifiche alle Legge sul Turismo ed in particolare all'inquadramento delle attività di B&B con riferimento alla comunicazione del periodo di apertura al pubblico.

Nell'identificare con separato provvedimento i 20 Comuni Veneti ad altra presenza turistica (Venezia, Cavallino-Treporti, San Michele al Tagliamento, Jesolo, Caorle, Lazise, Peschiera, Bardolino, Abano Terme, Verona, Padova, Chioggia, Rosolina, Cortina, Malcesine, Castelnuovo del Grappa, Montegrotto, Garda, Eraclea e Vicenza), il legislatore ha disposto che tutti i B&B ubicati in Comuni diversi debbano avere necessariamente un periodo di apertura "annuale" o "stagionale".

Conseguentemente i gestori di B&B che già hanno provveduto a classificare la propria struttura indicando un periodo di apertura "occasionale" (*la maggior parte delle pratiche evase dai nostri uffici*) dovranno necessariamente, **entro il prossimo 21 luglio**, inviare nuovamente tale comunicazione optando per l'apertura "annuale" o "stagionale".

Rammentiamo che tali comunicazioni possono essere inviate solo telematicamente tramite SUAP e che, come di consueto, la procedura potrà essere gestita gratuitamente dai nostri uffici previo appuntamento da concordare con la segreteria.

### COLAZIONI E TIPOLOGIA DI PRODOTTI SOMMINISTRABILI

La Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Veneto è intervenuta con propria circolare N.0025417 del 07 aprile u.s. per fornire alcune indicazioni sulla tipologia di prodotti alimentari somministrabili con le prime colazioni preparate e servite nella cucina del B&B.

La circolare precisa che gli alimenti che presentano "un rischio sanitario basso" possono sempre essere preparati e serviti agli ospiti senza che sia necessario effettuare la notifica igienico-sanitaria, fornendone altresì un elenco abbastanza esaustivo:

- latte, caffè, tè, tisane;
- frutta e verdura fresche, sia cotte che crude, e relativi succhi, spremute, centrifughe preparate al momento;
- bacon e uova cotti al momento;
- affettati, formaggi, yogurt e burro (nel rispetto delle temperature di conservazione)
- cereali e prodotti da forno senza farciture a base di uova crude: pane, toast, torte salate, torte della nonna, ciambelle, crostate, biscotti secchi e fette biscottate.

Qualora invece il titolare del B&B intenda preparare e servire prodotti diversi da quelli sopra riportati, dovrà procedere con la Registrazione Igienico-Sanitaria ai sensi del Regolamento Europeo 852/2004.

# PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO *QUALI SONO I LIMITI OPERATIVI?*

Con l'arrivo della bella stagione (meteo permettendo) sono numerosi i pubblici esercizi che si organizzano per proporre alla propria clientela varie forme di allietamento o intrattenimento musicale, senza però conoscere i limiti operativi di queste iniziative e le complesse norme che le disciplinano.

Di seguito vogliamo riportare in uno schema sintetico, una guida per gli esercenti che intendono offrire tali piccoli spettacoli musicali, ricordando però a tutti che, anche in considerazione dei diversi regolamenti Comunali adottati, per qualsiasi approfondimento è sempre opportuno rivolgersi ai nostri uffici.

Primariamente è utile *tentare* di spiegare qual è la definizione (più o meno) condivisa di piccolo intrattenimento musicale, intendendosi per tale la musica con DJ, il karaoke o anche il piccolo concerto dal vivo, proposti per allietare la clientela ed accompagnare la prevalente attività di somministrazione, sempreché:

- Non vengano installati palchi o altre strutture per lo stazionamento del pubblico;
- Non sia in alcun modo presente "l'elemento danzante";
- Non sia previsto il pagamento del biglietto di ingresso o maggiorazioni delle consumazioni;
- L'attività conservi le sue caratteristiche di esercizio di somministrazione senza l'apprestamento di elementi atti a trasformarla in locale di pubblico spettacolo.

Le norme interessate dall'organizzazione di questo genere di eventi sono molteplici, ma principalmente influiscono su tre aspetti:

- Pubblica Sicurezza e relative Norme Tecniche (in particolare il DM 19/08/1996);
- Zonizzazione ed inquinamento acustico (L.447/95 e relativi Regolamenti Comunali);
- Concessione di occupazione suolo pubblico.

Venendo al dunque, iniziamo con un primo distinguo tra intrattenimenti musicali che si svolgono all'interno dei locali ed intrattenimenti che invece si svolgono in area esterna, ricordando, in via del tutto generica, che in ogni caso sono escluse dalle procedure del DPR 151/2011 (leggasi ex "Certificato di Prevenzione Incendi") le manifestazioni temporanee di qualsiasi genere che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico (voce 65 dell'Allegato I).

In proposito però va segnalato che, sebbene "*i pubblici esercizi dove sono impegnati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo*" sono esclusi dal campo di applicazione della Regola Tecnica (art.1, comma 2 lett. c, DM 19/08/1996) è però necessario che essi siano sempre in possesso della dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e che comunque dispongano di idonei mezzi antincendio (estintori).

## INTRATTENIMENTI CHE SI SVOLGONO ALL'INTERNO DEI LOCALI

Per i piccoli intrattenimenti musicali che si svolgono all'interno dei locali, sempre esercitati con le modalità e limiti sopra descritti, pare ormai assodato che gli stessi siano esentati dalla richiesta di Autorizzazione/SCIA ai sensi degli artt.68 e/o 69 del TULPS.

Dopo l'abrogazione del secondo comma dell'art.124 del Regolamento TULPS che testualmente recitava "*Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art.86 della legge*", questo tipo di eventi sono infatti da considerarsi "attività libere".

In questo senso si sono orientate anche alcune importanti sentenze della Corte di Cassazione nonché autorevoli risoluzioni del Ministero dell'interno (n.007764 del 21/05/2015 e n.003524 del 21/02/2013) e del Ministero dello Sviluppo Economico (n.52713 del 15/04/2015).

In ogni caso è utile ricordare che devono sempre essere rispettate le norme sull'inquinamento acustico, evitando di diffondere emissioni sonore eccedenti i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica Comunale (e del relativo Regolamento di tutela) ovvero, qualora questo non sia stato adottato, da quelli individuati con DPCM del 14/11/1997.

Infine si evidenzia che l'art.659 del Codice penale prevede anche il reato di disturbo alla quiete pubblica che punisce "*chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone*".

## INTRATTENIMENTI CHE SI SVOLGONO IN AREE ESTERNE

La questione è leggermente più complessa quando l'intrattenimento musicale per l'allietamento della clientela dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande viene esercitata in un'area esterna nella disponibilità del pubblico esercizio. In questo caso, a parere di chi scrive, trovano sempre applicazione i richiamati art. 68-69 del TULPS e quindi sarà necessario presentare al Comune competente una preventiva richiesta di Autorizzazione ovvero S.C.I.A.

Più precisamente, le norme prevedono che bisogna presentare una semplice Segnalazione Certificata di Inizio Attività (da inviare con procedura telematica/SUAP) per eventi con un massimo di 200 partecipanti e che terminano entro le ore 24.00 del medesimo giorno.

In caso contrario, per eventi che prevedono l'afflusso di oltre 200 persone o che si protraggono oltre le ore 24.00, sarà invece necessario richiedere, con congruo anticipo, il rilascio di specifica autorizzazione.

In ogni caso, se l'area ha delle limitazioni fisiche che impediscono un veloce sgombero degli avventori in caso di emergenza, ovvero qualora venissero installate strutture tipo palchi, tribune o altre piattaforme, è necessario richiedere la procedura di agibilità (ex art.80 TULPS) per verificare la solidità delle strutture e l'esistenza di vie di fuga, ben indicate, per evacuarle prontamente.

Per quanto invece attiene agli aspetti di inquinamento rumoroso, appare palese che simili emissioni sonore prodotte all'esterno di un locale, vadano a superare i limiti di zonizzazione acustica. In tal caso si deve richiedere una apposita "autorizzazione in deroga", con le modalità e nei limiti disciplinati dal Regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico.

Da ultimo ricordiamo che se per l'organizzazione dell'intrattenimento è necessario occupare un'area pubblica deve sempre essere richiesta agli uffici Comunali la relativa concessione (e corrisposto il canone). Attenzione, nel caso si intendesse occupare una porzione del plateatico già in concessione, è necessario verificare se nel provvedimento è contemplata anche la possibilità di attrezzare l'area con strumenti musicali o console; in caso contrario bisognerà quindi chiedere una modifica temporanea della concessione per poter installare la strumentazione necessaria.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento o per il disbrigo di tutte le formalità sopra descritte potrete in ogni momento contattare i nostri uffici e fissare un appuntamento con i funzionari addetti.

